



Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.33

OGGETTO:

**INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004
COME MODIFICATA DALLA L. N. 74/2003 - A TEMPO DETERMINATO (1
ANNO) E PARZIALE, 4 ORE SETTIMANALI.**

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di luglio alle ore venti e minuti cinquantacinque presso la Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TIRELLI Chiara - Sindaco	Sì
2. MARIETTA Sergio - Vice Sindaco	Sì
3. CRESTO Virgilio - Assessore	Sì
4.	
5.	
6.	
7.	
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa CASTELLUCCIO Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig.ra TIRELLI Chiara assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 2014, il Comune di Pessinetto ha delegato all'Unione Montana dei comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone il servizio di gestione associata dell'Edilizia Privata e dell'Urbanistica, nell'ambito della funzione fondamentale di "Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale";
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del 2025, l'Unione ha disposto il distacco presso il Comune dei dipendenti unionali per la gestione del solo servizio di Edilizia Privata, limitatamente all'area SUAP/SUE, prevedendo, altresì, la prosecuzione della collaborazione del tecnico dell'area di Edilizia Pubblica presso il Comune fino al 31 dicembre 2025;

Dato atto che attualmente il Comune non dispone, nel proprio organico, di personale in possesso delle qualifiche necessarie per la copertura dell'Ufficio Tecnico di Edilizia Pubblica e che non sussiste capacità assunzionale tale da consentire il reperimento delle suddette professionalità mediante procedura concorsuale;

Considerato che è necessario garantire la continuità operativa dell'Ufficio Tecnico di Edilizia Pubblica, in ragione della necessità di seguire i bandi e i progetti ai quali l'Ente ha partecipato e intende partecipare;

Dato altresì atto che, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene preferibile avvalersi di personale a tempo determinato dotato di specifiche competenze in materia, al fine di assicurare una celere e puntuale evasione delle pratiche e di evitare criticità organizzative in altri settori dell'Ente, già caratterizzati da risorse limitate;

Richiamata la nota prot. n. 2412 del 20 giugno 2026, con la quale il Sindaco di questo Ente ha richiesto al Comune di Caselle, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e s.m.i., la disponibilità ad autorizzare l'utilizzo del geom. Pantaleo Alessandra, istruttore tecnico categoria C2, in possesso della necessaria esperienza e competenza per l'espletamento delle attività di cui sopra, per un massimo di 4 ore settimanali, nel periodo compreso tra il 01/08/2026 e il 31/07/2027;

Visto che il comune di Caselle con propria nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 25/06/2027 prot. 2531 ha rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo del proprio dipendente;

Visti:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, come modificato dalla L. 74/2023, che stabilisce quanto segue: *"i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a /rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141, in particolare nella parte in cui prevede che: "L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava, altresì, come la citata norma si configuri

quale fonte di una normativa speciale ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione consentendo, altresì nel limite delle 48 ore settimanali, un superamento dell'orario settimanale ordinario di 36 ore;

- la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco "eccedenza" (ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione;

Dato atto che, per la stessa giurisprudenza, qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedure in convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

Tenuto conto che:

- il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del comune di Pessinetto saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;
- che risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2020 convertito nella Legge n. 122/2010;

Vista la delibera di C.C. n. 31 del 15/12/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e relativi allegati di legge;

Vista la delibera di G.C. n. 50 del 22/12/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028;

Visto il Piao 2026/2028 adottato con deliberazione G.C. n. 20 del 30/03/2026 in particolare la sottosezione 3.3 relativa alla Programmazione dei Fabbisogni di Personale nel quale si è previsto che in caso di venuta meno del personale il comune procederà ad una sua integrazione secondo le modalità di legge;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritto dei responsabili degli appositi settori ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di prendere atto della comunicazione del 25/06/2026 acquisita al protocollo del comune di 2531 con la quale il Comune di Caselle ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, come modificata dalla L. 74/2023, il proprio dipendente geom. Pantaleo Alessandra - Profilo Professionale Istruttore tecnico, ad effettuare un periodo di collaborazione presso il Comune di Pessinetto in regime di c.d. "scavalco d'eccedenza" al di fuori delle 36 ore settimanali d'obbligo e nel limite massimo di ore previste dalla normativa vigente;
2. di incaricare, stante l'urgenza e l'improrogabile necessità di far fronte alle esigenze di cui in premessa, ai sensi del citato art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e s.m.i., il dipendente Pantaleo Alessandra per la copertura dell'ufficio tecnico;
3. di dare atto che l'incarico, a tempo parziale (4 ore settimanali) e determinato, avrà una durata pari a un anno, prorogabili, decorrenti dal giorno di esecutività della presente e fino al 31/07/2027 e che verrà sottoscritto apposito contratto individuale di lavoro tra l'Ente e il dipendente medesimo;
4. di dare atto che il compenso per la prestazione lavorativa sarà determinato in relazione alla retribuzione annua definita dal vigente C.C.N.L. - comparto Funzioni Locali, in riferimento all'attuale inquadramento giuridico del dipendente presso l'ente di provenienza, rapportato alle ore espletate presso il comune di Pessinetto;
5. di dare, altresì, atto che la spesa derivante dal presente atto è rispettosa dei vincoli in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e che la stessa trova imputazione nei capitoli di spesa di personale iscritti nel bilancio 2026/2028;
6. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per tutti gli atti successivi e necessari ai fini della successiva assunzione.

Successivamente, con separata votazione, ad unanimità, stante l'urgenza di procedere all'assunzione nel più breve tempo possibile, vista le necessità espresse in premessa,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

IL SINDACO

Firmato digitalmente
TIRELLI Chiara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
CASTELLUCCIO Roberta